



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 20 del 13/02/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ECOLOGIA 6 febbraio 2014, n. 46

Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali - Procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS della "Variante al PdF vigente per la ritipizzazione di area seguito di sentenze TAR Lecce n. 1781/10 e 1782/10 nel Comune di Tricase" - Autorità procedente: Comune di Tricase.

L'anno 2014, addì 6 del mese di Febbraio, in Modugno, presso la sede dell'Area "Politiche per la Riqualificazione, la Tutela e la Sicurezza Ambientale e per l'Attuazione delle Opere Pubbliche" - Servizio Ecologia, Viale delle Magnolie 6-8, Z.I. Modugno (BA), sulla scorta dell'istruttoria espletata dal responsabile del procedimento,

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO

"Programmazione,
Politiche energetiche, VIA e VAS"

VISTA la Legge Regionale 4/02/1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.P.G.R. 22 febbraio 2008, n.161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che, in esito al processo di riorganizzazione cd "Gaia", ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative in Aree di Coordinamento, Servizi ed Uffici;

VISTA la Determinazione n. 99 del 21/05/2012, con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art.45 della L.R. n.10/2007, ha attribuito alcune funzioni proprie al Dirigente dell'Ufficio "Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS", nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza;

VISTO l'art. 32 della legge n. 69 del 18/06/2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

VISTO l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

VISTI gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

VISTO il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 “Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica”;

VISTO il “Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali” n.18 del 09/10/2013.

PREMESSO che:

con nota prot. n. 10955 del 20/6/2013, acquisita in data 27/6/2013 al n. 6331 di protocollo del Servizio Ecologia, il Comune di Tricase trasmetteva la documentazione inerente la verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi della legge regionale n. 44/2012, per la variante in oggetto, allegando la seguente documentazione su supporto cartaceo e digitale:

- Deliberazione del Commissario Straordinario n. 43/2012 di adozione della variante al Pdf;
- Tav. 1 Inquadramento generale;
- Tav. 2 Progetto di riqualificazione urbanistica;
- Tavv. 3 NTA Pdf - tabella zona B1 oggetto di variante;
- Rapporto preliminare ambientale - verifica di assoggettabilità alla VAS;
- Indagine geognostiche, Relazione Geologica-tecnica e verifica di compatibilità con gli strumenti di pianificazione territoriali;

con nota prot. n. 12935 del 24/7/2013, acquisita in data 5/8/2013 al n. 7843 di protocollo del Servizio Ecologia, il Comune di Tricase trasmetteva la Determinazione del Responsabile del Servizio n. 820 del 19/7/2013 di formalizzazione della proposta di Variante ai sensi dell'art. 8 della L.R. 44/2012 e la documentazione su supporto informatico;

con nota prot. del Servizio Ecologia n. AOO_089-8471 del 11/9/2013, l'Ufficio VAS:

- ai fini della consultazione di cui all'art. 8 co. 2 della L.R.44/2012, comunicava ai seguenti soggetti competenti in materia ambientale l'avvenuta pubblicazione della documentazione ricevuta dall'autorità procedente sul Portale Ambientale della Regione Puglia (www.ambiente.regione.puglia.it):

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica, Servizio Urbanistica, Servizio Reti ed Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Servizio Tutela delle Acque
- Provincia di Lecce - Settore Lavori Pubblici e Mobilità, Settore Territorio Ambiente e Programmazione Strategica
- Autorità di Bacino della Puglia,
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia,
- Sovrintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto,
- Azienda Sanitaria Locale di Lecce,
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Lecce,
- ARPA Puglia
- Autorità Idrica Pugliese
- AQP Direzione Industriale

e per conoscenza al Comune di Tricase e al Commissario straordinario dott. Aprea (ord. TAR Lecce n. 151/2012 che aveva adottato la variante in oggetto)

- raccomandava ai suddetti soggetti l'invio di eventuali contributi in merito alla assoggettabilità a VAS entro il termine di 30 giorni, invitando altresì l'Autorità Procedente a trasmettere le proprie eventuali osservazioni o controdeduzioni, al fine di fornire ulteriori elementi conoscitivi e valutativi.

con nota prot. n. 3783 del 9/10/2013, acquisita in data 30/10/2013 al n. 10174 di protocollo del Servizio Ecologia, l'Autorità Idrica Pugliese rappresentava “che, per l'intervento in oggetto deve essere verificata

la compatibilità con le infrastrutture esistenti e/o previste di acquedotto, fognatura nera e depurazione del Servizio Idrico Intergrato regionale” rimandando al Piano d’Ambito dell’ATO Puglia e successive modifiche;

con nota prot. n. 13492 del 16/10/2013, acquisita in data 8/11/2013 al n. 10393 di protocollo del Servizio Ecologia, l’Autorità di Bacino trasmetteva il proprio contributo, rilevando che “non risultano vincoli PAI per l’area d’ interesse”;

Con nota prot. n. 3698 del 25/10/2013, acquisita al prot. Servizio Ecologia n. 10926 del 20/11/2013, il Servizio Regionale Reti e Infrastrutture per la Mobilità comunicava che “gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente”.

con nota prot. n. 12173 del 15/10/2013, acquisita in data 14/11/2013 al n. 10656 di protocollo del Servizio Ecologia, la Sovrintendenza per i Beni Archeologici della Puglia trasmetteva il proprio contributo, rilevando che “la zona oggetto di pianificazione non è interessata da vincoli archeologici ... o da procedimenti di vincolo in itinere, né da segnalazioni archeologiche del PUTT/P ... e non risultano ... evidenze archeologiche note”. Inoltre rammentava che “i progetti di opere pubbliche da realizzarsi in regime di appalto devono essere inviati in via preliminare a questa Soprintendenza anche per le aree non vincolate” e che “l’obbligo, per i soggetti privati o imprese incaricate di futuri lavori nell’area, dall’osservanza del dettato degli artt. 90-91 del D.Lgs. 42/2004, relativi alla disciplina dei ritrovamenti fortuiti”;

che in data 30/10/2013 è entrato in vigore il Regolamento regionale n.18 del 09/10/2013, pubblicato sul BURP n.134 del 15/10/2013, che:

all’articolo 7 individua i piani urbanistici comunali per i quali si ritengono assolti gli adempimenti in materia di VAS, fatto salvo il rispetto di specifiche condizioni, in esito alla conclusione della procedura di registrazione disciplinata al comma 4;

al comma 2, lettera a), dell’articolo 8 - “Disposizioni transitorie” - del Regolamento medesimo stabilisce che l’autorità procedente, sentito il proponente, può richiedere all’autorità competente l’applicazione dell’articolo 7 ad un procedimento di verifica di assoggettabilità in corso.”A tal fine:

- l’autorità procedente trasmette all’autorità competente un’attestazione della sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione dalle procedure di VAS, motivata sulla base delle specifiche caratteristiche del piano urbanistico comunale e delle aree interessate;
- l’autorità competente verifica la sussistenza delle condizioni di esclusione, entro trenta giorni dalla trasmissione dell’attestazione e secondo le disposizioni del comma 7.4;
- in caso di esito positivo, l’autorità competente conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità applicando le pertinenti disposizioni dell’articolo 7, e l’autorità procedente ne dà atto nei provvedimenti di adozione e approvazione definitiva dei piani urbanistici comunali;
- in caso di esito negativo, l’autorità competente comunica all’autorità procedente che non sussistono le condizioni per l’applicazione dell’articolo 7, e conclude il procedimento di verifica di assoggettabilità ai sensi delle norme vigenti al momento del suo avvio.

con nota prot. n. 20520 del 28/11/2013, acquisita in data 30/12/2013 al n. 123265 di protocollo del Servizio Ecologia, il Comune di Tricase, a firma del Responsabile del Settore comunale “Urbanistica e Assetto ed uso del Territorio”, trasmetteva:

- la richiesta di esclusione dalla procedura di VAS ai sensi dell’art. 8 comma 2 lettera a del RR 18/2013,
- l’attestazione delle caratteristiche della variante in oggetto in relazione alla fattispecie di cui all’art. 7 comma 2 lettera d) dello stesso regolamento

ATTESO che, nell’ambito del presente procedimento:

- l’Autorità procedente è il Comune di Tricase;
- l’Autorità competente è l’Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, VIA e VAS, presso il Servizio Ecologia dell’Assessorato alla Qualità dell’Ambiente della Regione Puglia, ai sensi del comma 2, art. 4,

della l.r. n. 44 del 14 dicembre 2012;

PRESO ATTO della richiamata con nota prot. n. 20520 del 28/11/2013, con cui l'autorità procedente attesta la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione di cui al citato regolamento, "l'intervento:

- interessa una superficie di mq 3.323,00 quindi inferiore a 1 ettaro;
- non deve essere sottoposto alla valutazione d'incidenza - livello II "valutazione appropriata" - ,
- non riguarda zone di protezione speciale idrogeologica di tipo A o B né aree per approvvigionamento idrico di emergenza limitrofe al Canale Principale (ai sensi del Piano di Tutela delle Acque), siti potenzialmente contaminati, siti di interesse nazionale o zone territoriali omogenee "A" dei piani urbanistici comunali generali vigenti,
- non prevede l'espianto di ulivi monumentali o altri alberi monumentali ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente;
- prevede come volumetria massima realizzabile mc 7642,9 quindi inferiore a mc 10.000".

VERIFICATA, con esito positivo, la sussistenza delle pertinenti condizioni di esclusione di cui al richiamato articolo 7.2, lettera d) del regolamento regionale in parola, sulla base della documentazione presentata dall'autorità procedente, secondo quanto di seguito riportato:

La verifica di assoggettabilità alla VAS si riferisce ad una variante al Piano di Fabbricazione vigente approvato con DGR n. 308 del 5/2/1975 e n. 1309/ del 31/5/1977, al fine della "ritipizzazione urbanistica delle aree a vincolo espropriativo caducato". "I vincoli espropriativi sono decaduti come riconosciuto dal Tar Puglia-Lecce con sentenza passata in giudicato, ... tale sentenza ha anche imposto all'ente pubblico "...di provvedere ad integrare-riqualificare e ad imprimere la doverosa destinazione urbanistica alle aree di proprietà ..." ...Il comune di Tricase ha quindi elaborato un Piano di riqualificazione esteso non solo alle proprietà dei ricorrenti al Tar ma anche al resto della maglia urbana contornata da viabilità, per una superficie catastale di 3323 mq oltre a 845 mq relativi all'area già gravata da vincolo a parcheggio di uso pubblico. Il progetto prevede la ritipizzazione a zona B1 per una parte della superficie e la restante ad attrezzature pubbliche (verde attrezzato e parcheggi), quest'ultima in aggiunta a quella già a tale scopo destinata pari e a 845 mq." (Rapporto preliminare ambientale - RAP, pag. 5).

"Le aree oggetto del progetto sono censite nel C.T. del Comune di Tricase al foglio 41 particelle 549, 550, 551, 2770, 2773, 2775, 2779, 2777, 2781, 3234" (RAP, pag. 4). "

La variante urbanistica prevede i seguenti interventi:

A. "Edificazione di edifici a destinazione residenziale, commerciale, terziario previsti su una superficie fondiaria di circa 1603 mq, il volume da edificare fuori terra previsto è di circa 7643 mc.

B. Realizzazione di strade interne alla zona relativi marciapiedi, parcheggi, attrezzature a verde, ed estensione delle reti tecnologiche già presenti sulle strade confinanti." (RAP, pag. 7).

Dal confronto di quanto dichiarato nel Rapporto preliminare ambientale con gli strumenti vigenti di governo del territorio e tutela ambientale e paesaggistica e atti in uso presso questo Ufficio è possibile rilevare che l'area in oggetto non interessa molte delle zone definite "ad elevata sensibilità ambientale" di cui all'Allegato I del Reg. Reg. 18/2013. Tale verifica d'ufficio infatti non può estendersi alle zone di cui allo stesso elenco di seguito elencate:

- zone territoriali omogenee «A», definite all'articolo 2 del decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444,
- ambiti territoriali estesi A (di valore eccezionale) e B (di valore rilevante) del PUTT/P come eventualmente modificati in esito all'adeguamento dei piani urbanistici comunali generali, ai sensi dell'articolo 5.06 delle norme tecniche di attuazione del PUTT/P.
- siti potenzialmente contaminati.

Pertanto, per tutto ciò non riscontrabile nel Rapporto preliminare ambientale e nella anzidetta verifica, si prende atto di quanto dichiarato dall'Autorità procedente con la richiamata nota prot. n. 20520 del

28/11/2013.

RITENUTO, alla luce di quanto sopra esposto, che si intende qui integralmente richiamato, di poter provvedere, con il presente atto:

- a dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di dover escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 la "Variante al PdF vigente per la ritipizzazione di area seguito di sentenze TAR Lecce n. 1781/10 e 1782/10 nel Comune di Tricase" ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7.2 lettera d) e dell'articolo 8.2 - lettera a) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali"(BURP n.134 del 15/10/2013);
- a demandare all'amministrazione comunale di Tricase, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'art. 8, comma 2, lettera a), con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei propri provvedimenti di adozione /approvazione con riferimento alla variante in oggetto;

RITENUTO, altresì, di dover precisare che il presente provvedimento:

- si riferisce esclusivamente alla richiesta di applicazione dell'articolo 7 del Regolamento Regionale n. 18/2013 al procedimento di verifica di assoggettabilità in corso, inerente la "Variante al PdF vigente per la ritipizzazione di area seguito di sentenze TAR Lecce n. 1781/10 e 1782/10 nel Comune di Tricase", ai sensi dell'art. 8, comma 2, lettera a) del regolamento medesimo;
- non esonera l'autorità procedente o il proponente dall'acquisizione di autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, con particolare riferimento alle procedure di VIA e verifica di assoggettabilità a VIA ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati.

Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del D.Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e ss.mm.ii."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

DETERMINA

1. di dichiarare le premesse, che qui si intendono integralmente riportate, parte integrante del presente provvedimento;

2. di dichiarare assolti gli adempimenti in materia di Valutazione Ambientale Strategica e, conseguentemente, di escludere dall'assoggettabilità alla procedura VAS di cui agli articoli 9-15 della L.R. 44/2012 la "Variante al PdF vigente per la ritipizzazione di area seguito di sentenze TAR Lecce n. 1781/10 e 1782/10 nel Comune di Tricase" ai sensi del combinato disposto dell'articolo 7.2, lettera d) e dell'articolo 8.2 - lettera a) del Regolamento Regionale 9 ottobre 2013, n. 18 "Regolamento di attuazione della legge regionale 14 dicembre 2012, n. 44 (Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica), concernente piani e programmi urbanistici comunali"(BURP n.134 del 15/10/2013);

3. di dichiarare l'immediata esecutività del presente provvedimento;

4. di demandare all'amministrazione comunale di Tricase, in qualità di autorità procedente, l'assolvimento degli obblighi stabiliti dall'art.8, comma 2, lettera a), con particolare riferimento all'obbligo di dare atto della conclusione della presente procedura nell'ambito dei propri provvedimenti di adozione/approvazione con riferimento alla variante in oggetto;

5. di notificare il presente provvedimento all'Autorità procedente, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS;

6. di trasmettere il presente provvedimento:

- al Servizio Regionale "Urbanistica", per quanto eventualmente di competenza;
- alla Segreteria della Giunta Regionale, in copia conforme all'originale;
- all'Ufficio del Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, per la sua pubblicazione integrale sul BURP;
- al Servizio Regionale "Comunicazione Istituzionale", ai fini della pubblicazione all'Albo Telematico Unico Regionale delle Determinazioni Dirigenziali, nell'apposita sezione del portale istituzionale www.regione.puglia.it;

7. di pubblicare, il presente provvedimento, redatto in unico originale e costituito da n.____facciate:

- all'Albo del Servizio Ecologia, dove resterà affisso per dieci giorni consecutivi lavorativi;
- sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, [http://ecologia.regione.puglia.it.](http://ecologia.regione.puglia.it), ovvero, a far data dalla sua attivazione, sul Portale VAS previsto dall'art. 19 della legge regionale n.44/2012, ai sensi dell'art. 7, comma 4, del regolamento regionale n.18/2013;

La sottoscritta attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, dallo stesso predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, è conforme alle risultanze istruttorie.

Il Responsabile del procedimento

Dott.ssa Antonia Sasso
